


VAN BAEEL & BELLIS



AGGIORNAMENTO

RIEPILOGO DELLE SANZIONI ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA RUSSIA

| 10 Giugno 2022

Con l'inizio del conflitto in Ucraina, l'Unione europea (in seguito, "UE") ha adottato una serie di misure restrittive (in seguito, anche "sanzioni") contro la Russia, volte a colpire, *inter alia*, settori strategici della sua economia.

Questa breve nota ha l'obiettivo di fornire uno strumento di rapida consultazione del complesso quadro sanzionatorio adottato dall'UE.

1. LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Le sanzioni imposte dall'UE contro la Russia sono adottate in "pacchetti". Tali pacchetti consistono in decisioni e regolamenti del Consiglio dell'Unione europea **pubblicati** sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Ad oggi, l'UE ha adottato sei pacchetti di sanzioni:

	Sanzioni imposte contro la Russia		Nuove misure
	Modifiche al Regolamento 269/2014	Modifiche al Regolamento 833/2014	
Primo pacchetto	Regolamento 2022/259 Regolamento di esecuzione 2022/260 Regolamento di esecuzione 2022/261	Regolamento 2022/262	Regolamento 2022/263 → <i>Misure relative alle aree occupate di Donetsk e Luhansk</i>
Secondo pacchetto	Regolamento 2022/330 Regolamento di esecuzione 2022/332	Regolamento 2022/328	
Terzo pacchetto	Regolamento di esecuzione 2022/336 Regolamento di esecuzione 2022/353 Regolamento di esecuzione 2022/396 Regolamento di esecuzione 2022/408	Regolamento 2022/334 Regolamento 2022/345 Regolamento 2022/350 Regolamento 2022/394	
Quarto pacchetto	Regolamento di esecuzione 2022/427	Regolamento 2022/428	
Quinto pacchetto	Regolamento 2022/580 Regolamento 2022/581 Regolamento 2022/625	Regolamento 2022/576	Regolamento 2022/626
Sesto pacchetto	Regolamento di esecuzione 2022/878 Regolamento 2022/880	Regolamento 2022/879	

I regolamenti relativi alle sanzioni si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nella giurisdizione dell'UE (in seguito, i "soggetti europei"). Più precisamente, essi si applicano: a) nel territorio dell'UE; b) a bordo di tutti gli aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'UE.

La Commissione europea (in seguito, la "Commissione") aggiorna regolarmente una [pagina web](#) in cui risponde alle "frequently asked questions" in merito alle sanzioni UE contro Russia. Inoltre, la Commissione fornisce la lista delle autorità competenti degli Stati Membri in materia di sanzioni UE al seguente link ([qui](#)).

2. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO

In seguito all'aggressione all'Ucraina, l'UE ha rafforzato¹ le preesistenti misure restrittive (adottate nel 2014 a seguito dell'occupazione della Crimea)², estendendole ai soggetti che hanno sostenuto l'appello di Putin a riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate "Repubbliche" di Donetsk e Luhansk, nonché a persone ed entità che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (ivi compreso il presidente Vladimir Putin). Le misure restrittive comprendono il congelamento dei beni di proprietà o altrimenti posseduti dalle persone ed entità inserite in lista, ed il contemporaneo divieto per le persone fisiche e giuridiche dell'UE, salvo alcune eccezioni e deroghe espressamente previste, di mettere fondi o altre risorse economiche a loro disposizione. Inoltre, è stato introdotto il divieto, per le persone fisiche inserite in lista, di entrare o transitare nel territorio dell'UE.

Ad oggi, le sanzioni mirate colpiscono più di 1000 persone fisiche e più di 100 entità, tra cui (a) banche e altre importanti imprese russe (e.g., Vneshekonombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Novikombank, Bank Otkritie, Sovcombank, VTB Bank, Internet Research Agency e SOGAZ),³ (b) alti funzionari governativi, (c) membri del Parlamento russo e (d) importanti uomini d'affari e altre figure di spicco nel mondo dei media.

La lista consolidata delle persone ed entità soggette a sanzioni mirate è disponibile al seguente link ([qui](#)).

1 Cfr. [Regolamento 2022/260](#), [Regolamento 2022/261](#), [Regolamento 2022/330](#), [Regolamento 2022/332](#), [Regolamento 2022/336](#), [Regolamento 2022/408](#), [Regolamento 2022/427](#) e [Regolamento 2022/581](#), [Regolamento 2022/878](#) che modificano il Regolamento 269/2014.

2 Cfr. [Regolamento 269/2014](#) del 17 marzo 2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; e cfr. [Regolamento 833/2014](#) del 31 luglio 2014 concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

3 Per le banche Vneshekonombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya le autorità competenti degli Stati Membri possono consentire, fino al 24 agosto 2022, le operazioni volte alla risoluzione dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022. Per le banche Novikombank, Bank Otkritie, Sovcombank e VTB Bank le autorità competenti degli Stati Membri possono consentire, fino al 9 ottobre 2022, le operazioni volte alla risoluzione dei contratti conclusi prima del 8 aprile 2022.

- ▶ *Le sanzioni mirate comportano, inter alia, il divieto per le persone fisiche, le imprese e altre entità europee di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati inseriti in lista. Inoltre, tali misure comportano il divieto per i soggetti inseriti in lista (a) di usufruire, direttamente o indirettamente, dei beni congelati e (b) di entrare o transitare nel territorio dell'Unione europea (per le persone fisiche).*
- ▶ *Al fine di non incorrere in una violazione, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare se eventuali partner commerciali siano inclusi nelle liste e, di conseguenza, soggetti alle sanzioni dell'UE. Da notare che le sanzioni si estendono ai soggetti sotto il controllo delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati inseriti in lista.*

3. SANZIONI FINANZIARIE

3.1 Divieto di effettuare transazioni con alcune banche russe tramite SWIFT

A partire dal 12 marzo 2022, l'UE ha introdotto⁴ il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (il c.d. sistema di messaggistica interbancario SWIFT), alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'[allegato VIII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una delle entità elencate nell'allegato VIII.

- ▶ *Questa misura impedisce de facto di effettuare/ricevere qualsiasi pagamento da e/o verso le seguenti banche russe (a) Bank Otkritie, (b) Novikombank, (c) Promsvyazbank, (d) Bank Rossiya, (e) Sovcombank, (f) Vnesheconombank (VEB), (g) VTB Bank, (h) Sberbank, (i) Credit Bank of Moscow e (l) Joint Stock Company Russian Agricultural Bank (JSC Rosselkhozbank). È opportuno rilevare che le banche menzionate sopra ai punti da (a) a (f) sono anche inserite nella lista relativa alle sanzioni mirate.*
- ▶ *Il blocco delle transazioni effettuate tramite SWIFT ha efficacia:*
 - *a partire dal 12 marzo 2022, per le banche indicate sopra ai punti da (a) a (f);*
 - *a partire dal 14 giugno 2022 per le banche indicate sopra ai punti da (h) a (l).*

3.2 Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle banche russe e di investire nel FRID

L'UE ha introdotto⁵ il divieto per i soggetti europei di concedere, sotto qualsiasi forma, crediti e prestiti alla Banca Centrale di Russia (in seguito, la "Banca Centrale"), o qualsiasi entità che agisca per conto o sotto la direzione della Banca Centrale (in seguito, le "entità controllate dalla Banca Centrale") nonché di acquistare, vendere o scambiare valori mobiliari e titoli di stato emessi dalla Russia e dal suo governo e dalla Banca Centrale o da entità controllate dalla Banca Centrale (in seguito, i "servizi finanziari").

Sono inoltre vietate ai soggetti europei le operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca Centrale, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica o entità controllate dalla Banca Centrale di Russia (incluso il Fondo di Ricchezza Nazionale).⁶

4 Cfr. [Regolamento 2022/345](#) e [Regolamento 2022/879](#) che modificano il Regolamento 833/2014.

5 Cfr. [Regolamento 2022/262](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

6 Cfr. [Regolamento 2022/334](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

L'UE ha inoltre adottato⁷ il divieto per i soggetti europei di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal fondo russo per gli investimenti diretti (in seguito, "FRID").

- *I soggetti europei non possono effettuare: (a) operazioni relative a servizi finanziari, alla gestione di riserve e attività della Banca Centrale e entità controllate dalla Banca Centrale e (b) investimenti di qualunque tipo in progetti cofinanziati dal fondo FRID.*

3.3 Divieto di effettuare transazioni che coinvolgono il debito e i titoli emessi da società russe

L'UE ha imposto⁸ il divieto per i soggetti europei di, direttamente o indirettamente, acquistare, endere, prestare servizi di investimento o di assistenza all'emissione, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (in seguito, le "operazioni finanziarie"), emessi:

1. da (i) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa⁹, (ii) persone ed entità russe attive nei settori della difesa (i.e., Oboronprom, United Aircraft Corporation e Uralvagonzavod)¹⁰ e (iii) persone ed entità russe operanti nell'industria petrolifera (i.e., Rosneft, Transneft e Gazprom Neft)¹¹.
2. per i valori mobiliari emessi a partire dal 12 aprile 2022, (iv) da istituzioni finanziarie che svolgono un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia (i.e., Alfa-Bank, Bank Otkritie, Rossiya Banke Promsvyazbank)¹² e (v) da entità di proprietà del governo russo e della Banca Centrale o con cui la Russia e la Banca Centrale hanno relazioni economiche sostanziali (i.e., Almaz-Antey, Kamaz Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation e Registro navale russo)¹³.

Dal 26 febbraio 2022 nessun nuovo finanziamento o credito può essere concesso a tutte le entità menzionate sopra ai punti 1) e 2), salvo alcune eccezioni relative a, *inter alia*, finanziamenti per gli scambi commerciali aventi ad oggetto beni non sottoposti a divieti e prelievi ed esborsi effettuati nell'ambito di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022.

- *È fatto divieto ai soggetti europei di effettuare qualunque tipo di operazione finanziaria con le entità menzionate ai punti 1 e 2 e con le società da loro dirette e/o controllate.*
- *Al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per controllare e verificare le proprie operazioni finanziarie.*

7 Cfr. [Regolamento 2022/345](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

8 Cfr. [Regolamento 2022/328](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

9 Cfr. [Regolamento 2022/328](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

10 Cfr. [allegato V](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

11 Cfr. [allegato VI](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

12 Cfr. [allegato XII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

13 Cfr. [allegato XIII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

3.4 Divieto di investire nel settore energetico russo

L'UE ha imposto¹⁴ una serie di divieti ai soggetti europei in relazione alla possibilità di investimenti nel settore dell'energia¹⁵ russo. In particolare, è vietato:

- a. acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia (in seguito, "*i soggetti che operano nel settore energetico in Russia*");
- b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ai soggetti che operano nel settore energetico in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c. creare nuove imprese in partecipazione (*joint ventures*) con i soggetti che operano nel settore energetico in Russia;
- d. prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le attività menzionate ai punti a) - d) dopo aver accertato che quest'ultime siano necessarie, ad esempio, per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, salvo non sia vietato da altre norme incluse nel Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

- ▶ *Gli investimenti nel settore energetico russo risultano fortemente limitati.*
- ▶ *Al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare se i propri partner commerciali sono colpiti da sanzioni.*

3.5 Restrizioni su appalti, finanziamenti UE e trust

In primo luogo, l'UE ha vietato¹⁶ la possibilità aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto o di concessione, rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, concluso con:

- a. un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b. una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure
- c. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alle lettere a) o b).¹⁷

¹⁴ Cfr. [Regolamento 2022/428](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

¹⁵ È opportuno precisare che con il termine "settore dell'energia", il Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) definisce "un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti: i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione; ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità".

¹⁶ Cfr. [Regolamento 2022/576](#) e [Regolamento 2022/879](#) che modificano il Regolamento 833/2014.

¹⁷ Tale divieto ricomprende anche, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

In secondo luogo, l'UE ha imposto un divieto ai soggetti europei di fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato Membro e di uno dei contratti regolati ai sensi del Regolamento 2018/1046 (e.g., contratti di appalto o di concessione) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

Infine, l'UE ha imposto¹⁸ il divieto ai soggetti europei di registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione a un trust o un istituto giuridico affine avente come *trustor* o beneficiario:

- a. cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
- b. persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
- c. persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b);
- d. persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c);
- e. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).

Dal 5 luglio 2022, sarà inoltre vietato ai soggetti europei di agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale (*secretary*) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine (collettivamente, le "*attività ad oggetto i trust*").

I divieti relativi alle attività ad oggetto i trust non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 5 luglio 2022 a contratti che non sono conformi al Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- ▶ *Nonostante tali misure impongano severe restrizioni ad alcune attività commerciali ed economiche russe, il Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) ha previsto alcune deroghe ed eccezioni specifiche. Ad esempio, le autorità competenti possono autorizzare le attività ad oggetto i trust, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali attività sono necessarie per alcuni scopi espressamente previsti (e.g. scopi umanitari).*
- ▶ *Al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare la liceità delle operazioni effettuate con soggetti russi.*

3.6 Altri divieti relativi alla fornitura di servizi finanziari

L'UE ha introdotto alcune restrizioni relative alla fornitura di servizi finanziari a cittadini, residenti ed entità russe (in seguito, i "*soggetti russi*"), che riguardano:

1. il divieto di accettare depositi che superano complessivamente 100.000 euro effettuati da soggetti russi;¹⁹

¹⁸ Cfr. [Regolamento 2022/576](#) e [Regolamento 2022/879](#) che modificano il Regolamento 833/2014.

¹⁹ Cfr. [Regolamento 2022/576](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

2. il divieto imposto ai depositari centrali di titoli dell'Unione²⁰ di prestare servizi finanziari per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a soggetti russi;²¹
3. il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualunque valuta ufficiale di uno Stato Membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a soggetti russi;²²
4. il divieto di fornire finanziamenti pubblici e assistenza finanziaria per il commercio o investimenti in Russia, salvo per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 e quando il sostegno è fornito alle PMI e non supera i 10.000.000 euro per progetto;²³
5. il divieto, a decorrere dal 15 aprile 2022, di prestare servizi di valutazione ("rating") del credito²⁴ a soggetti russi;²⁵
6. il divieto, a decorrere dal 15 aprile 2022, di fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito²⁶ a soggetti russi;²⁷
7. il divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a soggetti, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10.000 euro.²⁸

- ▶ *Nonostante siano state introdotte forti restrizioni alla fornitura dei servizi finanziari menzionati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) a soggetti russi da parte di soggetti europei il Regolamento 833/2014 (e successive modifiche) ha previsto alcune eccezioni e deroghe specifiche. Per esempio, i divieti di cui ai punti sopra menzionati 1) e 7) non si applicano ai cittadini di uno Stato Membro, di un Paese Membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato Membro, in un Paese Membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.*
- ▶ *Al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare la liceità dei servizi finanziari forniti a soggetti russi.*

3.7 Divieto di fornire certi servizi di consulenza

L'UE ha imposto²⁹ ai soggetti europei il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di *auditing*, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti (in seguito, i "servizi di consulenza"):

20 Il [Regolamento 2022/345](#) definisce con il termine "depositari centrali di titoli dell'Unione", le persone giuridiche che, ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del [Regolamento 909/2014](#), operano in un sistema di "gestione di regolamento titoli" e che forniscono alcuni servizi finanziari, tra cui, registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato) o fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).

21 Cfr. [Regolamento 2022/345](#) che modifica il Regolamento 833/2014

22 Cfr. [Regolamento 2022/576](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

23 Cfr. [Regolamento 2022/394](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

24 Con "rating del credito" il Regolamento 2022/428 definisce "un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito".

25 Cfr. [Regolamento 2022/428](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

26 Con "attività di rating del credito" il Regolamento 2022/428 definisce quelle attività di "analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito".

27 Cfr. [Regolamento 2022/428](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

28 Cfr. [Regolamento 2022/576](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

29 Cfr. [Regolamento 2022/879](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

- a. governo russo; o
- b. persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

► *Il divieto di fornire i servizi di consulenza non si applica:*

- a. *alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al Regolamento 833/2014 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*
- b. **alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.**
- c. *alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato Membro.*

4. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI

4.1 Divieto di scambiare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro

L'UE ha imposto³⁰ il divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro (in seguito, lo "scambio di contanti") alla Russia, a qualsiasi entità fisica o giuridica russa o per uso in Russia.

► *La misura comporta il divieto per i soggetti europei della quasi totalità degli scambi di contanti con soggetti russi salvo alcuni casi espressamente disciplinati (e.g. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia).*

4.2 Divieto di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, prodotti per l'estrazione e la raffinazione del petrolio, prodotti dell'industria aerospaziale, prodotti per la navigazione marittima, beni di lusso e altri beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe.

L'UE ha esteso³¹ le preesistenti restrizioni all'esportazione verso la Russia. In particolare, salvo alcuni casi espressamente disciplinati³², è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente beni, a persone ed entità russe o per l'utilizzo in Russia, nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione (in seguito, "le attività di esportazione") in relazione a:

- a. software o tecnologie a duplice uso (*dual use*)³³ e altre tecnologie suscettibili di favorire lo sviluppo tecnologico e militare della Russia³⁴;
- b. beni e tecnologie utilizzati nel settore della prospezione e produzione di petrolio (inclusi i tubi per gasdotti e oleodotti);³⁵

30 Cfr. [Regolamento 2022/345](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

31 Cfr. [Regolamento 2022/328](#), [Regolamento 2022/394](#), [Regolamento 2022/428](#) e [Regolamento 2022/576](#) che modificano il Regolamento 833/2014.

32 Tra i casi esclusi vi sono, tra gli altri, scopi medici, farmaceutici, l'uso personale e l'aggiornamento di software.

33 Cfr. [allegato I](#) del Regolamento 2021/821.

34 Cfr. [allegato VII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

35 Cfr. [allegato II](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche). È opportuno rilevare che per i beni di cui all'allegato II sussiste un'eccezione al divieto di esportazione nel caso in cui i prodotti siano necessari per il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione.

- c. beni e tecnologie per l'utilizzo nel settore della raffinazione del petrolio e della liquefazione del gas naturale;³⁶
- d. beni e tecnologie utilizzati nel settore aerospaziale³⁷ nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti³⁸;
- e. beni e tecnologie per la navigazione marittima;³⁹
- f. alcuni beni di lusso;⁴⁰
- g. beni considerati utili per il rafforzamento delle capacità industriali russe (e.g. acetone, cloruri e metionina).⁴¹

In aggiunta, sussiste un divieto generale di esportazione per i prodotti destinati a usi militari, nonché destinati all'uso finale da parte di determinate entità elencate nell'[allegato IV](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

- ▶ *I soggetti europei, al fine di non incorrere in violazioni delle misure, dovranno prevedere un sistema di controllo e screening idoneo a determinare se i propri prodotti possono rientrare all'interno di quelli sottoposti a divieti e, soprattutto, identificare il possibile utilizzo e utente finale dei propri prodotti.*
- ▶ *Il divieto relativo alle attività di esportazione relative ai beni menzionati sopra ai punti (a) – (g) può essere soggette a specifiche deroghe ed eccezioni a seconda del bene esportato. Pertanto, è opportuno che i soggetti europei verifichino se le proprie attività di esportazione possano beneficiare di deroghe o eccezioni.*
- ▶ *L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto:*
 - *i prodotti menzionati al punto (a), rimane consentita per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 e previa richiesta di autorizzazione alle autorità competenti da inviarsi prima del 1° maggio 2022;*
 - *i prodotti menzionati al punto (b), rimane consentita, fino al 17 settembre 2022, per i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi;*
 - *i prodotti menzionati al punto (c), rimane consentita, fino al 27 maggio 2022, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,*
 - *i prodotti menzionati al punto (d), rimane consentita, fino al 28 marzo 2022 per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;*
 - *i prodotti menzionati al punto (g), rimane consentita, fino al 10 luglio 2022 per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*

36 Cfr. [allegato X](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

37 Cfr. [allegato XI](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

38 Cfr. [allegato XX](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

39 Cfr. [allegato XVI](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche). Nel caso dei beni di cui all'allegato XVI, il divieto di prestare attività di esportazione si estende anche ai fini della collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

40 Cfr. [allegato XVIII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche). È opportuno rilevare che per i beni di cui all'allegato XVIII non sussiste il divieto di prestare i servizi connessi ai prodotti soggetti al divieto di esportazione.

41 Cfr. [allegato XXIII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

4.3 Divieto di importazione relativo a determinati prodotti in acciaio e ferro, combustibili fossili solidi, carbone e altri prodotti di importanza significativa per l'economia russa

L'UE ha imposto⁴², il divieto per i soggetti europei di, direttamente o indirettamente, importare, acquistare, trasferire alcuni beni nonché fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione (in seguito, "le attività di importazione") in relazione a:

- a. certi prodotti siderurgici;⁴³
- b. certi prodotti di carbone e altri combustibili fossili solidi;⁴⁴
- c. alcuni prodotti considerati di significativa importanza per l'economia russa (e.g. certi prodotti in cemento e legno, pneumatici in gomma, cloruro di potassio, cavi e alcuni macchinari).⁴⁵ Tuttavia, a partire dal 10 luglio 2022, le esportazioni, entro un certo volume stabilito dalla Commissione, di alcuni prodotti all'interno di questa categoria (e.g. cloruro di potassio) torneranno ad essere consentite.

► *L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto:*

- *i prodotti menzionati al punto (a), rimane consentita, fino al 17 giugno 2022, per i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;*
- *i prodotti menzionati al punto (b), rimane consentita, fino al 10 agosto 2022, per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;*
- *i prodotti menzionati al punto (c), rimane consentita, fino al 10 luglio 2022, per i contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*

► **Focus acciaio:**

- *I prodotti siderurgici oggetto del blocco delle importazioni previsto dalle sanzioni sono i medesimi elencati all'interno delle 26 categorie di prodotti siderurgici coperti dalle attuali misure di salvaguardia.*
- *L'adozione del blocco delle importazioni dalla Russia implica che i contingenti tariffari russi previsti dalle misure di salvaguardia non verranno pienamente utilizzati. Pertanto, la Commissione ha deciso di aumentare pro-rata le quote degli altri paesi al fine di sopperire alle mancate importazioni dalla Russia (cfr. [Regolamento 2022/434](#)).*

4.4 Divieto di importare petrolio

L'UE ha imposto⁴⁶ il divieto per i soggetti europei di importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'[allegato XXV](#), nonché fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione (in seguito, "le attività relative alle importazioni di petrolio"), originari della Russia o esportati dalla Russia. Inoltre, l'UE ha introdotto⁴⁷ il divieto per i soggetti europei di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi

42 Cfr. [Regolamento 2022/428](#) e [Regolamento 2022/576](#) che modificano il Regolamento 833/2014.

43 Cfr. [allegato XVII](#) al Regolamento 833/2014 (e successive modifiche). È opportuno rilevare che per i prodotti di cui all'allegato XVII sussiste per i soggetti europei anche il divieto di trasporto verso qualsiasi altro paese.

44 Cfr. [allegato XXII](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

45 Cfr. [allegato XXI](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

46 Cfr. [Regolamento 2022/879](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

47 Cfr. [Regolamento 2022/879](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia (in seguito, "i servizi relativi al trasporto di petrolio").

► *Il divieto relativo alle importazioni di petrolio non si applica:*

- a. *fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;*
- b. *fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato Membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;*
- c. *all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;*
- d. *al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati Membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti relativi alle attività di importazione del petrolio.*

► *È opportuno rilevare che:*

- i. *L'UE ha previsto delle deroghe specifiche al divieto di importazione per alcuni Stati Membri (i.e. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e gli Stati membri senza sbocco sul mare).*
- ii. *I prodotti importati a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente non potranno essere venduti ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.*

► *Il divieto di prestare i servizi relativi al trasporto non si applica:*

- a. *all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;*
- b. *al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.*

4.5 Divieto generale di effettuare transazioni con alcuni enti russi

L'UE ha imposto⁴⁸ un divieto generale di effettuare direttamente o indirettamente, operazioni con:

- a. una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'[allegato XIX](#)⁴⁹ del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche), stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
- b. una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
- c. una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b).

48 Cfr. [Regolamento 2022/428](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

49 Le società inserite nell'elenco dal Regolamento 2022/428 sono le seguenti: OPK Oboronprom, Corporazione Aeronautica Unita (United Aircraft Corporation), Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft, Almaz-Antey, Kamaz, Rostec (Corporazione Statale Russa Per La Tecnologia - Russian Technologies State Corporation), Po Sevmash Jsc (Jsc Po Sevmash), Sovcomflot Corporazione Cantieristica Unita (United Ship building Corporation).

- ▶ L'UE ha de facto vietato qualsiasi rapporto commerciale con determinate entità russe controllate dallo Stato. Tuttavia, l'UE ha previsto alcune rilevanti eccezioni a tale divieto:
 - i. rimane consentita l'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
 - ii. il divieto non si applica alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
 - iii. rimangono consentite le operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza.
 - iv. operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'allegato XXII del Regolamento 833/244 (e successive modifiche), fino al 10 agosto 2022, salvo non sia vietato da altre norme incluse nel Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).
 - v. operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX.
 - vi. operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX.
- ▶ Il divieto di effettuare operazioni non pregiudica il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi menzionati all'allegato XIX virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.
- ▶ Al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare la liceità di tutte le transazioni con (i) entità russe elencate nell'allegato XIX ed (ii) entità non russe fuori dall'Unione ma direttamente o indirettamente di proprietà dalle entità russe elencate nell'allegato XIX.

4.6 Divieto di rapporti commerciali con la Crimea e Sebastopoli e le zone occupate di Donetsk e Luhansk (in seguito, le “aree occupate”)

Oltre alle misure già esistenti riguardanti la Crimea e Sebastopoli⁵⁰, l’UE ha introdotto⁵¹ anche per le aree di Donetsk e Luhansk sotto il controllo russo il divieto per i soggetti europei di: (a) importare merci originarie dalle aree occupate, (b) effettuare operazioni immobiliari e finanziarie (per esempio, relative a (i) partecipazioni azionarie, (ii) creazioni di joint ventures o (iii) concessioni di finanziamenti) nelle aree occupate, (c) vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie (nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti e nell’industria petrolifera, del gas e mineraria) inclusi nell’[allegato II](#) del Regolamento 2022/263 nelle aree occupate (in seguito, “le attività di esportazione”); (d) fornire, inter alia, servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, di produzione, di costruzione e finanziamenti relativi ai beni nell’allegato II.⁵²

- ▶ *In relazione al blocco delle importazioni, fino al 24 maggio 2022, è consentita l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, o dei contratti accessori necessari all’esecuzione di tali contratti, a condizione che il soggetto che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente. Sono inoltre consentite le importazioni di beni provvisti di un certificato di origine preferenziale emesso dalla autorità competenti.*
- ▶ *In relazione al blocco delle esportazioni, l’allegato II include prodotti di, tra gli altri, **acciaio, nickel e alluminio**. Rimane tuttavia consentita, fino al 24 agosto 2022, l’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che l’autorità competente sia stata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.*

5. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO, ACCESSO DELLE NAVI E TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL’UE.

In primo luogo, l’UE ha chiuso⁵³ il suo spazio aereo a tutti i voli operati da vettori aerei russi, agli aerei registrati in Russia e a tutti gli aerei di proprietà di entità e persone russe.

In secondo luogo, l’UE ha vietato⁵⁴ l’accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave⁵⁵ registrata sotto la bandiera russa.

50 Le misure restrittive attualmente in vigore contro la Crimea e Sebastopoli sono state introdotte dal [Regolamento 629/2014](#) e sono speculari rispetto alle nuove misure introdotte dal [Regolamento 2022/263](#) in relazione alle aree occupate di Donetsk e Luhansk.

51 Cfr. [Regolamento 2022/263](#) concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone.

52 È opportuno rilevare che il [Regolamento 2022/626](#), che modifica il Regolamento 2022/263, prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto relativo alle attività di esportazione (e alla fornitura dei relativi servizi), a oggetto i dei beni elencati all’allegato II del Regolamento 2022/263, per scopi di natura umanitaria.

53 Cfr. [Regolamento 2022/334](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

54 Cfr. [Regolamento 2022/576](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

55 È opportuno rilevare che il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

Infine, l'UE ha vietato⁵⁶ a qualsiasi impresa di trasporto⁵⁷ su strada stabilita in Russia,⁵⁸ di trasportare merci all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito. Tuttavia, tale divieto non si applica:

- a. alle imprese di trasporto su strada che trasportano: (i) posta nell'ambito del servizio universale e (ii) merci in transito attraverso l'Unione tra la regione di Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia sottoposto ad altri divieti.
- b. fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada: (i) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022 o (ii) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

- ▶ *Le autorità competenti degli Stati Membri possono consentire l'accesso nell'Unione alle navi battenti bandiera russa nell'Unione in alcuni casi quali, ad esempio:*
 - a. *l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche);*
 - b. *l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione;*
 - c. *l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche), fino al 10 agosto 2022*
- ▶ *Le autorità competenti degli Stati Membri possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per alcuni scopi quali, ad esempio:*
 - d. *l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, salvo non sia vietato da altre norme incluse nel Regolamento 833/2014 (e successive modifiche);*
 - e. *l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione è consentita.*
- ▶ *Tali restrizioni renderanno più gravose e complesse tutte le attività commerciali che comportino il trasporto mediante mezzi di trasporto russi anche di beni non sottoposti a restrizioni.*

⁵⁶ Cfr. [Regolamento 2022/576](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

⁵⁷ Con "impresa di trasporto su strada" il Regolamento 2022/576, che modifica il Regolamento 833/2014, definisce "qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati".

⁵⁸ Tale divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano: (a) posta nell'ambito del servizio universale e (b) merci in transito attraverso l'Unione tra la regione di Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia sottoposto ad altri divieti.

6. ALTRE RESTRIZIONI (VISTI E MEDIA)

In primo luogo, l'UE ha sospeso⁵⁹ gli accordi con la Russia relativi al rilascio facilitato dei visti.

Inoltre, l'UE ha proibito⁶⁰ ai soggetti europei di trasmettere o facilitare la trasmissione dei programmi dei media russi inclusi nell'[allegato XV](#) del Regolamento 833/2014 (e successive modifiche).

59 Cfr. [Decisione 2022/333](#) del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

60 Cfr. [Regolamento 2022/350](#) che modifica il Regolamento 833/2014.

Avvocati da contattare:



Fabrizio Di Gianni

Partner

fdigianni@vbb.com



Gabriele Coppo

Partner

gcoppo@vbb.com



Aldo Scalini

Counsel

ascalini@vbb.com

VAN BAEL & BELLIS

BRUSSELS

Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50
Fax: +32 (0)2 640 64 99

GENEVA

26, Bd des Philosophes
CH-1205 Geneva
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20
Fax: +41 (0)22 320 94 20

LONDON

5, Chancery Lane
EC4A 1BL London
United Kingdom

Phone: +44 (0)20 7406 1471